



**Unione dei Comuni
Terre e Fiumi**

Copparo - Riva del Po - Tresignana



Centrale di Committenza



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA SVOLTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA
SATER PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI INERENTI IL
PROGETTO "PNRR NEXT GENERATION EU M4-C1-I3.3 -I.C DON CHENDI
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DE AMICIS – INTERVENTI
DI ADEGUAMENTO SISMICO – CUP H21B22000080001”**

CIG – 987797285C


CUP – H21B22000080001

CUI – L02035700380202200001




Sommario

PREMESSE	4
ART. 1 – DATI GENERALI DELL’APPALTO	5
1.1 Oggetto dell’appalto.....	5
1.2 Luogo di esecuzione	5
1.3 Importo complessivo dell’appalto.....	6
1.4 Opzioni.....	6
1.5 Finanziamento, contabilizzazione dei lavori e pagamenti	6
1.6 Revisione prezzi	6
1.7 Termine di esecuzione dei lavori.....	7
1.8 Varianti	7
1.9 Classificazione dei lavori previsti nell’appalto	7
1.10 Suddivisione in lotti	8
1.11 Incidenza manodopera	8
1.12 Criteri ambientali minimi.....	8
1.13 Documenti di gara	9
ART. 2 – PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT E REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI	9
2.1 Registrazione partecipanti	10
ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA ED ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	10
ART. 4 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E MEZZI DI PROVA.....	12
4.1 Requisiti generali (art. 80 del Codice)	12
4.2 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a) del Codice.....	13
4.3 Requisiti ex art. 84 – Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.....	14
4.3.1 – Categoria prevalente OG1.....	14
ART. 5 – SUBAPPALTO.....	15
ART. 6 – SOPRALLUOGO.....	16
ART. 7 – COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE.....	16
ART. 8 – RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	17
ART. 9 – POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA	17
ART. 10 – MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA - SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	17
ART. 11 – SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	19
ART. 12 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.....	19
A) CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	20
A.1) Domanda di partecipazione	20
A.2) Documento Di Gara Unico Europeo – DGUE.....	22
A.3) Ulteriori dichiarazioni	22
A.4) Garanzia provvisoria	25
A.5) Impegno al rilascio cauzione definitiva	28
A.6) Comprova imposta di bollo	29
A.7) Documento attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’ANAC.....	29



A.8) PASSOE.....	30
A.9) Impegno e mandato in caso di rete di imprese/RTI costituendo.....	30
A.10) Dichiarazione individuazione titolare effettivo PNRR.....	31
A.11) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità.....	31
B) CONTENUTO DOCUMENTAZIONE ECONOMICA.....	31
B.1) OFFERTA ECONOMICA.....	31
ART. 13 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	32
13.1 Prima seduta pubblica virtuale.....	33
ART. 14 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.....	33
ART. 15 – MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	34
ART. 16 – AVVERTENZE.....	35
ART. 17 – MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	36
ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA.....	37
ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	38
ART. 20 – CODICE DI COMPORTAMENTO.....	38
ART. 21 – COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI.....	38
ART. 22 – ALTRE INFORMAZIONI.....	39



PREMESSE

Il presente disciplinare contiene le modalità di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione nonché le ulteriori informazioni per l'affidamento dei lavori di intervento di adeguamento sismico dell'Istituto Comprensivo Don Chendi - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DE AMICIS, sito nel Comune di Tresignana – località Formignana così come meglio dettagliato nel progetto definitivo-esecutivo posto a base di gara.

La procedura è stata avviata con determinazione a contrarre n. 399 del 29/06/2023 del Responsabile del Settore LL.PP e Patrimonio del Comune di Tresignana.

Il progetto definitivo-esecutivo delle opere da realizzare:

- è stato validato con verbali redatti, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal Responsabile del Settore LL.PP e Patrimonio del Comune di Tresignana e Responsabile Unico del Procedimento, in data 23/06/2023 (e depositato agli atti del Protocollo Generale dell'Ente in pari data al n. 7985/2023) ed in data 28/06/2023 (e depositato agli atti del Protocollo Generale dell'Ente in pari data al n. 8178/2023);
- è stato approvato dal Responsabile del Settore LL.PP e Patrimonio del Comune di Tresignana e Responsabile Unico del Procedimento con Determinazione n. 384 del 23/06/2023 e successiva determinazione n. 399 del 29/06/2023 di approvazione di alcuni elaborati di progetto aggiornati;

Con determinazione n. 390 del 26/06/2023 del Responsabile del Settore LL.PP e Patrimonio del Comune di Tresignana e Responsabile Unico del Procedimento, è stata disposta la presa d'atto dell'approvazione del suddetto Progetto Definitivo-Esecutivo.

La Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi Via Roma, 28 - 44034 Copparo (FE) CF/P.IVA 01801760388 espleta la gara per conto del Comune di Tresignana sede comunale Piazza Italia, n. 32 – 44039, Loc. Tresigallo, che provvederà a stipulare il relativo contratto.

La procedura di gara è stata indetta con determina della Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 265 del 30/06/2023.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) aggiudicata con applicazione **del criterio del minor prezzo**, di cui all'art. 36, comma 9-bis, e 95 del Codice, con esclusione automatica delle offerte anomale a norma dell'art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Arch. Cristina Volpi, 0533 59012 – Int. 366, Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio del Comune di Tresignana (FE); PEC: comune.tresignana@cert.comune.tresignana.fe.it.

Il Responsabile del procedimento di gara è la Geom. Silvia Trevisani – Responsabile della Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.



ART. 1 – DATI GENERALI DELL'APPALTO

1.1 Oggetto dell'appalto

Il presente appalto (CPV 45214210-5 - Lavori di costruzione di scuole elementari) ha per oggetto l'affidamento di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento "PNRR NEXT GENERATION EU M4-C1-I3.3 -I.C DON CHENDI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DE AMICIS – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO – CUP H21B22000080001”.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si applicano le specifiche norme speciali e/o derogatorie previste per gli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Piano Nazionale Interventi Complementari (PNC) nonché con altri programmi cofinanziati con fondi strutturali europei (D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021).

L'aggiudicatario sarà tenuto a riportare integralmente in tutta la documentazione inerente alla procedura l'esatta dicitura dell'oggetto dell'appalto indicato nel presente disciplinare.

L'appalto prevede principalmente gli interventi di seguito sintetizzati:


- realizzazione di idonei giunto sismici tra le unità strutturali US1-US2 e tra US1-US3, al fine di ottenere delle configurazioni strutturali regolari e disconnettere le zone non compatibili del complesso immobiliare;
- l'irrigidimento mediante l'utilizzo di profili metallici ed elementi di controventamento dei solai del sottotetto dell'unità strutturale 1 e 2;
- il collegamento ed irrigidimento a livello di piano primo e piano sottotetto della porzione Nord-Ovest dell'US1 contraddistinta dalla zona Bagni, Vano Ascensore e Vano Scala, al fine di omogenizzare il comportamento di tali zone a quello restante dell'unità strutturale 1;
- il rinforzo della struttura in conglomerato cementizio armato dell'US3, mediante la realizzazione di contrafforti esterni in c.a. collegati al livello dei piani della struttura esistente;
- il rinforzo con sistemi FRCM di alcuni maschi murari dell'unità strutturale 1;
- il rinforzo delle angolate del cordolo superiore della palestra unitamente al controventamento delle falde di testata della stessa;
- l'eliminazione di vulnerabilità locali evidenziate sulle strutture ed alcune finiture di dettaglio;
- ricostruita la copertura della palestra con struttura in legno e pannelli coibentanti sandwich.

Per la descrizione delle caratteristiche dell'intervento da realizzare si rimanda agli elaborati di progetto definitivo-esecutivo posto a base di gara del quale il concorrente dichiara di aver preso conoscenza (vedi art. 6 del presente disciplinare).

Nell'oggetto dell'appalto rientrano attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, fra quelle elencate al comma 53 dell'art. 1 della Legge 6/11/2012, n. 190 e s.m.i.

1.2 Luogo di esecuzione

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Tresignana presso l'edificio scolastico "De Amicis" in località Formignana [codice NUTS ITH56].



1.3 Importo complessivo dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad **€ 977.000,00** oltre IVA nei termini di legge di cui:

- **€ 905.000,00** oltre IVA nei termini di legge quale importo complessivo dei lavori a misura soggetti a ribasso;
- **€ 72.000,00** oltre IVA nei termini di legge per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come da Piano di Sicurezza.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3/8/2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", è stato redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (cfr. allegato R5 "Piano della sicurezza (PSC)" ed elaborati denominati "PSC1 stato di progetto planimetria della sicurezza" e "PSC2 stato di progetto pianta della sicurezza Model" del Progetto definitivo-esecutivo) ed i rischi interferenziali sono stati stimati pari alla cifra sopra indicata.

1.4 Opzioni

Non sono previste opzioni.

1.5 Finanziamento, contabilizzazione dei lavori e pagamenti

L'appalto è finanziato per € 1.164.871,90 con fondi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Unione Europea – NextGenerationEU, M. 4 - C.1 - I. 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" e per € 385.128,10 con avanzo libero applicato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2023 – Accordo di concessione di finanziamento, registro ufficiale n. 81029 del 02/06/2023, prot. n. 7034 del 05/06/2023, sottoscritta fra il Ministero dell'Istruzione e il Soggetto attuatore – Comune di Tresignana.


Il corrispettivo sarà contabilizzato a misura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice con le modalità indicate al "Capo 1.4 Contabilizzazione e Liquidazione dei lavori" del Capitolato Speciale d'Appalto - Sezione Amministrativa del progetto definitivo-esecutivo.

Per i pagamenti si osserveranno le modalità stabilite dal "Capo 1.5 Disciplina Economica" del Capitolato Speciale d'Appalto - Sezione Amministrativa del progetto definitivo-esecutivo.

Ai sensi del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 ("Decreto Rilancio") convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, è prevista la corresponsione all'appaltatore dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, alle condizioni di cui all'art. 35, comma 18, del Codice con le modalità previste dall'art. 1.5.1. del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Amministrativa del progetto definitivo-esecutivo.

1.6 Revisione prezzi

Come indicato all'art. 1.5.6. co. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto - Sezione Amministrativa del progetto definitivo-esecutivo, ai sensi dell'art.29 del DL n.4 del 27/01/2022, convertito con modificazioni in Legge n.25 del 28/03/2022, in deroga all'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato con decreto dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, nell'anno di presentazione dell'offerta, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza alle condizioni previste nell'apposita clausola di revisione dei prezzi.



1.7 Termine di esecuzione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni in giorni **365** (trecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 365 naturali e consecutivi, comprensivo dei periodi attività scolastica, durante i quali potranno essere eseguite, previo accordo con la direzione lavori e il dirigente scolastico, solo il rifacimento della copertura della palestra, e attività non impattanti con la regolare esecuzione delle lezioni, come per esempio, rilevii, accantieramenti, ispezioni etc. direttamente autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Al termine di ogni periodo di attività senza interferenze dell'attività scolastica, i luoghi dovranno essere restituiti perfettamente puliti e pronti alla ripresa delle attività scolastiche, comprensivi di messa in sicurezza delle zone di deposito del cantiere.

L'Amministrazione contraente si riserva, in caso di necessità, di consegnare i lavori in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto d'appalto.

Si rinvia all'art. 1.3.1. del Capitolato Speciale d'Appalto - Sezione Amministrativa del progetto definitivo-esecutivo per "consegna dei lavori, inizio e termine per l'esecuzione".

In caso di ritardo rispetto al termine stabilito per l'ultimazione dei lavori verranno applicate le penali di cui all'art. 1.3.4. del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Amministrativa del progetto definitivo-esecutivo.

Qualora invece l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale, così come disposto dall'art. 1.3.4. del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Amministrativa del progetto definitivo-esecutivo, all'appaltatore sarà riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione, un **premio di accelerazione** (così come previsto dall'art. 50, comma 4 della L. 108/2021) per ogni giorno di anticipo sul predetto termine di consegna, quantificato nella misura del **0,6 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e nei limiti delle risorse stanziati quali "imprevisti" all'interno del quadro economico dell'opera.

1.8 Varianti

Sono ammesse varianti nei limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016; si rimanda all'art. 1.7.1 del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Amministrativa del progetto definitivo-esecutivo.

1.9 Classificazione dei lavori previsti nell'appalto

Le lavorazioni di cui si compone l'appalto e le relative categorie ai sensi dei disposti di cui all'art. 3 lett. oo-bis ed oo-ter del Codice nonché all'art. 1, c. 3, del D.M. 248/2016 sono le seguenti:

Categoria SOA	Prevalente / Scorporabile	Importo lavori	Costi sicurezza	Importo Totale	Importo Manodopera	Incidenza % manodopera
OG1 Classifica III "Edifici Civili ed industriali"	P	€. 905.000,00	€. 72.000,00	€ 977.000,00	€. 347.326,79	38,379%



Ai fini di una maggiore specificazione si evidenzia nella tabella sotto riportata il dettaglio di tutte le lavorazioni:

Categoria SOA	Prevalente/Scorporabile	Importo al netto di IVA	% di Incidenza sul totale dell'appalto	% subappaltabile	Indicazioni per le categorie prevalenti e scorporabili
OG1 Classifica III "Edifici Civili ed industriali"	PREVALENTE Totale generale appalto	€ 905.000,00 (lavori) + 72.000 (costi sicurezza) = € 977.000,00	100,00%	49,99%	Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 così come da ultimo modificato dall'art. 49 comma 1 lettera b) della Legge n. 108/2021, le lavorazioni relative alla categoria prevalente (OG1) non potranno essere subappaltate oltre il 49,99 % dell'importo dei lavori appartenenti a quella categoria.

Si rimanda all'art. 4.3 del presente disciplinare per l'indicazione dei requisiti relativi al Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici per l'appalto in oggetto.

1.10 Suddivisione in lotti

La Stazione Appaltante, come indicato nella Determinazione a contrarre n. 399 del 29/06/2023 ha ritenuto opportuno strutturare la procedura in un lotto unico in quanto, ai sensi dell'art. 51, c. 1, del d.lgs. 50/2016 la suddivisione in lotti prestazionali non risulterebbe né conveniente né funzionale al complesso dell'intervento progettato nell'ottica della semplificazione e della economicità del procedimento, attesa anche l'unicità complessiva che caratterizza i lavori in oggetto.

1.11 Incidenza manodopera

L'incidenza del costo della manodopera è stata determinata in maniera analitica dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, sulla base delle analisi prezzi dei prezzi unitari applicati, in riferimento alle quantità delle singole lavorazioni, come indicato nell'elaborato di progetto definitivo-esecutivo "All. R17 – Costi manodopera", per un importo totale di € **347.326,79** oltre IVA nei termini di legge.

INCIDENZA MANODOPERA			
Importo lavori		Importo manodopera	% incidenza manodopera
OG1	€ 905.000,00	€. 347.326,79	38,379%
Importo totale lavori			

Come disposto dall'art. 30, comma 4, del Codice, *"al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente"*.

1.12 Criteri ambientali minimi

Ai sensi dell'art. 34 del Codice e del D.M. 23 Giugno 2022 n. 256 in vigore dal 04/12/2022, pubblicato in G.U. n. 183 del 06/08/2022, nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettati i Criteri Ambientali Minimi per *"l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi"*.

L'Operatore Economico dovrà altresì assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al **"non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali"** c.d. **"Do No Significant Harm"(DNSH)** ai



sensi del Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 Febbraio 2021 con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato nell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.

Per ulteriori dettagli relativi all'applicazione dei CAM e del DNSH al presente appalto si rimanda a specifica relazione allegata al progetto definitivo-esecutivo (Elaborato "R3 – Relazione CAM e DNSH).

1.13 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Progetto definitivo-esecutivo redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 ed approvato come indicato nelle premesse del presente disciplinare.
2. Bando di gara
3. Disciplinare di gara, cui sono allegati quale parte integrante e sostanziale anche relativamente alle prescrizioni di gara e requisiti di partecipazione in essi indicati:
 - Modello A.1: Domanda di partecipazione
 - Modello A.2: DGUE (NB: il concorrente dovrà compilare il documento di gara unico europeo messo a disposizione sul sistema ovvero compilando il modello messo a disposizione tra la documentazione di gara denominato Modello A.2 – DGUE vedi art. 12 lett. A.2) del presente disciplinare)
 - Modello A.3: Ulteriori dichiarazioni
 - Modello A.10: Dichiarazione del titolare effettivo PNRR
 - Modello A.11: Autodichiarazione assenza conflitto di interesse
 - Informativa Privacy Gare d'Appalto

La documentazione di gara è disponibile:

- sul SATER, nella sezione Bandi e avvisi della piattaforma accessibile dal sito Internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-eavvisi-altri-enti/>
- sul profilo del committente dell'Unione Terre e Fiumi all'indirizzo <https://www.unioneterrefiumi.fe.it> mediante link alla piattaforma SATER.


ART. 2 – PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT E REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione denominata "SATER" (Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna) (in seguito: SATER), accessibile dal sito di Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- a) un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;



- b) la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) la registrazione a SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo (2.1 Registrazione partecipanti).

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, la presentazione dell'offerta, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

Ogni operazione effettuata attraverso il SATER è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sullo stesso e si intende compiuta nel giorno e nell'ora risultanti dalla registrazione stessa.

Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del SATER.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

2.1 Registrazione partecipanti

Per la partecipazione alla presente procedura gli Operatori Economici devono registrarsi a SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. La registrazione deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo di SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

Eventuali rettifiche al bando e al disciplinare di gara, proroghe dei termini e informazioni complementari saranno pubblicate e comunicate tramite la piattaforma SATER.

Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a consultare periodicamente il portale.

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA ED ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice, costituendo RTI o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del codice



civile, anche in forma societaria, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o impegnandosi a costituirli in caso di aggiudicazione.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice, come di seguito riportato.

I concorrenti in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio indicano nella domanda di partecipazione le quote di partecipazione e le prestazioni assunte dai singoli operatori economici associati.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali il consorzio concorre¹; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice.

Qualora, ai sensi dell'art. 89 del Codice, il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di altro soggetto (impresa ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti, non è consentito in relazione alla presente procedura di gara che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante nonché che partecipino alla presente procedura di gara sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell'art. 89 del Codice il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune,

¹ il consorziato designato può essere, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b)



che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 Aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 Aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell'RTI e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo il disposto di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM 18/09/2013, in caso di anomalie comportamentali che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in R.T.I. di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, l'Agenzia procederà a segnalare all'Autorità tali fenomeni. La delibera è consultabile all'indirizzo:


<https://www.agcm.it/pubblicazioni/dettaglio?id=99633d5f-c9f7-4779-b26c-148037d64047&parent=Vademecum&parentUrl=/pubblicazioni/mini-guide>

ART. 4 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E MEZZI DI PROVA

4.1 Requisiti generali (art. 80 del Codice)

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:

- a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.



Il possesso dei requisiti generali di cui al punto 4.1 dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte III, lettere A, B, C, D, di cui all'articolo 12 punto A.2 del presente Disciplinare.

In relazione al possesso del requisito di cui all'art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida A.N.AC. n. 6, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017.

Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 co. 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater), f-ter) così come da modifiche apportate al D.lgs. 50/2016 dal D.lgs. 56/2017, dal D.L. n. 135/2018 e dal D.L. n. 32/2019, come convertito in legge dalla L. 55/2019, dovrà essere dichiarato all'interno del Modello A.3 – Ulteriori dichiarazioni, reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

- b) non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La sussistenza di tale condizione dovrà essere dichiarata all'interno del DGUE, Parte III, Sezione D, di cui di cui all'articolo 12 punto A.2 del presente Disciplinare.

- c) il rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

- d) essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha sede l'operatore economico;

oppure

aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha sede l'operatore economico;

oppure


(solo nel caso in cui non sia stata possibile la presentazione di suddetta domanda per motivi dovuti alla Prefettura della provincia in cui ha sede l'operatore economico) impegnarsi, qualora aggiudicatario, a presentare domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha sede l'operatore economico, non appena la procedura sarà possibile.

In caso di operatori riuniti, i suddetti requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento e in caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) sia dal consorzio che dalle imprese indicate quali esecutrici.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.

4.2 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a) del Codice

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:



- (se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia) essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per attività coerenti a quelle oggetto dell'appalto;
- (se impresa straniera) essere in possesso di equivalente dichiarazione di iscrizione al registro professionale dello Stato di appartenenza;

Inoltre

- (se Cooperativa o Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016) essere iscritto all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i.;

Il requisito di partecipazione di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) in caso di RTI dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento e, in caso di consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b) e c), dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al presente punto 4.2 dovrà essere dichiarato da parte dell'operatore economico all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera A, punto 1 (come meglio indicato all'articolo 12 punto A.2 del presente Disciplinare).

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1) lett. a)

4.3 Requisiti ex art. 84 – Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici

4.3.1 – Categoria prevalente OG1

Per la partecipazione alla gara, **a pena di esclusione**, è richiesto il possesso di regolare attestazione SOA nella categoria prevalente **OG1** per classifica necessaria.

Il concorrente dovrà pertanto dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, **per la categoria OG1** di essere in possesso di:

- Attestazione SOA in corso di validità almeno classe III.

In relazione all'attestazione SOA:

- si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.
- nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.
- nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell'art. 76 del D.P.R. n. 207/2010 ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/ le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.



- in difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.

Il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla categoria OG1 dovrà essere dichiarato nel **DGUE**, all'interno della Parte II: Informazioni sull'appaltatore economico, Sezione A: informazioni sull'operatore economico di cui all'articolo 12 punto A.2 del presente Disciplinare.

Nel caso di partecipazione di RTI /consorzio ordinario di concorrenti / GEIE i requisiti richiesti di cui al presente punto 4.3 dovranno essere posseduti ai sensi dell'art. 48 co 6 del Codice e dell'art. 92 co. 3 del DPR 207/2010:

- i requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del Codice richiesti al punto 4.3 del presente Disciplinare devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente;
- nella categoria scorporata ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45 co. 2 lett. b) e c) i requisiti di cui al punto 4.3 dovranno essere apportati ai sensi dell'articolo 47 del Codice così come modificato dal D.L. n. 32 del 18/04/2019 e dell'art. 94 del D.P.R. 207/2010.

All'Operatore Economico di altro stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Gli Operatori Economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del D.P.R. 207/2010, accertati ai sensi dell'art. 62 dello stesso decreto, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

ART. 5 – SUBAPPALTO

Ai sensi dell'articolo 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 49 del DL 77/2021 convertito con L. 108/2021, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

L'affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio una quota maggioritaria delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente (pari al 50,01%).

La categoria prevalente OG1 è subappaltabile per una quota massima pari al 49,99% del suo importo.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

NOTA BENE:

E' necessario porre la massima attenzione nella compilazione della eventuale dichiarazione di voler ricorrere al subappalto.



L'operatore economico che esegue lavorazioni che rientrano fra le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa dovrà essere iscritto ovvero aver presentato domanda di iscrizione o rinnovo di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, istituito presso ogni Prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede, di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Qualora per l'esecuzione delle lavorazioni suddette, l'appaltatore intenda ricorrere al subappalto dovrà dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto ad operatore economico iscritto ovvero che ha presentato domanda di iscrizione / rinnovo nell'elenco nella white list per tali attività (senza necessità di dichiararne i nominativi in sede di gara). Alla corresponsione dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista si provvederà ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 6 – SOPRALLUOGO

Non è prevista l'effettuazione di un sopralluogo con la presenza di personale della Stazione Appaltante.

Gli Operatori Economici partecipanti sono tenuti però a dichiarare (vedi allegato A.1 – Domanda di partecipazione) di aver esaminato gli elaborati di progetto definitivo, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, prendendo conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Di avere altresì effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

ART. 7 – COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione a SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER all'indirizzo indicato dai concorrenti in fase di registrazione.

Le ditte concorrenti devono provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Sia eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica sia problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate sia all'Agenzia Intercenter che alla stazione appaltante; diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se



non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 8 – RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzodel-sistema/guide/>.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana entro e non oltre il giorno **12/07/2023** alle ore **12:00**.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte trattandosi di procedura finanziata con fondi PNRR avente carattere di urgenza ai sensi art. 60, comma 3, tramite SATER e mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente SATER.

ART. 9 – POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

Si raccomanda di apporre la firma digitale esclusivamente su file in formato PDF.

ART. 10 – MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, la presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, e offerta economica) deve essere effettuata in SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.



Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata in SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00:00 del 17/07/2023 pena la sua irricevibilità.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti in SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopra detto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare. Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia Intercent-ER (proprietaria del portale SATER) e della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta in SATER e di non procedere preferibilmente alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.


In ogni caso, con la partecipazione alla gara, il concorrente esonera l'Agenzia Intercent-ER e la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di SATER.

L'Agenzia Intercent-ER e la stazione appaltante si riservano comunque di adottare i provvedimenti che verranno ritenuti necessari nel caso di malfunzionamento di SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, e l'offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, con le modalità indicate all'art. 12 del presente disciplinare.

La domanda di partecipazione, comprese le dichiarazioni integrative in essa riportate, le eventuali dichiarazioni di avalimento devono essere redatte sui modelli predisposti dalla Centrale di Committenza e



messi a disposizione in SATER all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione dedicata alla presente procedura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 11 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art 83, comma 9, del Codice le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica.

La stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 12 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita in SATER, nello spazio relativo alla gara in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio² indicato al precedente articolo 11, la documentazione di seguito elencata.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

² Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio



- A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui ai successivi punti A.1 e ss.;
- B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui ai successivi punti B.1 e ss.

A) CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta amministrativa A) dovrà contenere la seguente documentazione:

A.1) Domanda di partecipazione

Il concorrente dovrà presentare la propria domanda di partecipazione utilizzando preferibilmente il **Modello A.1 – Domanda di partecipazione** messo a disposizione dall'Amministrazione tra la documentazione di gara.

La "domanda di partecipazione" contiene le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il concorrente dovrà altresì rendere all'interno della domanda di partecipazione anche le dichiarazioni relative a quanto di seguito indicato in relazione a ciascun partecipante al raggruppamento nonché allegare la relativa documentazione richiesta:

1. Obiettivi ambientali nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC (DNSH)


L'Operatore Economico dovrà dichiarare all'interno della domanda di partecipazione l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, inclusi i criteri ambientali minimi (CAM) nonché degli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) ai sensi del Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 Febbraio 2021 con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato nell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.

2. Pari opportunità ed inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC

a) Operatore Economico con numero di dipendenti pari o superiore a 15 unità e fino a 50 unità

L'Operatore Economico con numero di dipendenti pari o superiore a 15 unità e fino a 50 unità, e non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198, dovrà indicare all'interno della domanda di partecipazione, **pena l'applicazione delle penali** di cui all'art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 per come specificate all'art. 20, comma 5, lett. a) e b) del Capitolato Speciale d'Appalto - parte amministrativa, l'impegno in caso di aggiudicazione:

- **ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021**, a redigere e trasmettere, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante, alle rappresentanze sindacali aziendali ed ai consiglieri regionali di parità la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
- **ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021**, a redigere e trasmettere, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante alle rappresentanze sindacali aziendali la certificazione di cui all'art. 17 della L. 12/03/1999 n. 68



nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 68/1999 ed illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

b) Operatore Economico con numero di dipendenti superiore a 50 unità

L'Operatore Economico con numero di dipendenti superiori a 50 unità:

- **ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021**, dovrà allegare alla domanda di partecipazione, **pena l'esclusione**, una copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile (ex art. 46 del D.Lgs. n. 198 del 2006) con attestazione della sua conformità a quello già trasmesso entro i termini previsti alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini, con attestazione della sua avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.

3. Come previsto dall'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, l'Operatore Economico dovrà impegnarsi, **pena l'esclusione**, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota delle assunzioni che verranno effettuate necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, pari almeno al 30% per cento all'occupazione giovanile e pari almeno al 15% per cento all'occupazione femminile, secondo quanto indicato nelle Linee guida adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità del 7/12/2021 recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" (GU n.309 del 30-12-2021).

Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione, la stazione appaltante e l'aggiudicatario faranno riferimento:

1. in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;
2. le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
3. il calcolo delle quote percentuali di assunzione andrà effettuato come previsto al punto 5 del DM 7/12/2021. La riduzione della quota relativa all'occupazione femminile è motivata dalla ridotta occupazione femminile nel settore dell'edilizia.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve



essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

La domanda di partecipazione è soggetta all'importo di bollo ai sensi del DPR 642/1972, che dovrà essere versato nelle modalità indicate al successivo punto A.6.

A.2) Documento Di Gara Unico Europeo – DGUE

Ai sensi dell'articolo 85 del Codice, così come emesso con Circolare n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella GURI n° 174 del 27/07/2016 il concorrente dovrà compilare il documento di gara unico europeo **compilando il modello presente sul sistema** ovvero compilando il documento messo a disposizione tra la documentazione di gara denominato **Modello A.2 – DGUE**.

In caso di compilazione del DGUE presente sul SATER il documento, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Mediante la compilazione del DGUE l'operatore economico dichiara di soddisfare le seguenti condizioni:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
- b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
- c) di soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.

A.3) Ulteriori dichiarazioni

Il concorrente dovrà compilare il **Modello A.3 – Ulteriori dichiarazioni**, reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara dovrà essere compilato ove richiesto in conformità con quanto indicato successivamente in base alla forma di partecipazione.

Tale modello contiene ulteriori dichiarazioni ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto non ricomprese nei documenti di cui ai punti A.1) e A.2), tra cui le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 co. 5 lettere b, c-bis), c-ter), c-quater), e f-ter) così come modificato dal D.lgs. 56 del 2017, dal D.L. n. 135/2018 e dal D.L. n. 32/2019.

Tutti i concorrenti dovranno obbligatoriamente compilare:

- Sezione I: dati generali relativi all'operatore economico concorrente;




Si invita a compilare la sezione facendo riferimento a TUTTI i soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice sia in carica che cessati da cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando o, in assenza dello stesso, la data di invito a gara indicandone altresì i relativi dati anagrafici.

- Sezione IV: dichiarazioni per la partecipazione ai sensi dell'art. 80 co. 5 lett. b);
- Sezione V: dichiarazioni per la partecipazione ai sensi dell'art. 80 co. 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater) e f-ter relative alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale così come modificate dal D.lgs. 56/2017, dal D.L. n. 135/2018;

Si evidenzia che il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui ai punti A.1), A.2), A.3)
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
IMPRENDITORE INDIVIDUALE E SOCIETA' di cui all' art. 45, co. 2 lett. a) del Codice
Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.3) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. La documentazione di cui ai punti A.1), A.2), A.3) dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti in SATER.
CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice
Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.3) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale con le modalità indicate all'art. 12 del presente disciplinare. La documentazione di cui ai punti A.1), A.2), A.3) dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti in SATER. Si precisa che il Consorzio stabile art. 45 co. 2 lett. c) dovrà indicare i requisiti tecnico professionali che apporta in proprio o per mezzo delle proprie consorziate all'interno del DGUE, parte IV, lett. c). Ciascuna impresa consorziata esecutrice indicata dal concorrente all'interno del DGUE di cui al punto A.2) dovrà presentare, compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore la seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> - il DGUE compilato in tutte le sue parti salvo la Parte IV sez. B e C; - il Modello A.3 – Ulteriori dichiarazioni; Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte del consorzio concorrente.
OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, rete d'impresa) ai sensi dell'art. 45co. 2 lett. d), e), f), g) del Codice
Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.3) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale con le modalità indicate all'art. 12 del presente disciplinare.



La documentazione di cui ai punti A.1), A.2), A.3) dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti in SATER.

Ciascuna impresa facente parte dell'operatore riunito dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.2) e A.3) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore dell'impresa.

Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto in SATER.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. **già costituiti** deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito in SATER copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'**atto di costituzione** di RTI /consorzio ordinario di concorrenti /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

Nel caso di partecipazione di rete di imprese deve essere inoltre prodotto ed inserito nell'apposito spazio dall'operatore abilitato ad operare sul sistema copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

ISTITUTO DELL' AVVALIMENTO di cui all'art. 89 del Codice

Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime di cui all'art. 4.3 del presente disciplinare deve indicare nella Parte II, Sezione C del DGUE:

- la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici;
- la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi;
- i requisiti di cui si intende avvalere

Nell'apposito spazio previsto sulla piattaforma SATER l'operatore economico dovrà inserire il **CONTRATTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio.

Detto contratto ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc...) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89 co. 1 del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

L'impresa ausiliaria di cui all'art. 110 c. 4 e 6 del Codice indicata dal concorrente nel DGUE di cui al punto A.2) dovrà presentare, compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore la seguente documentazione:



- il DGUE compilato nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;
- il Modello A.3 - Ulteriori dichiarazioni;

I suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'**operatore economico partecipante** alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

A.4) Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice è richiesta una cauzione provvisoria pari al **2%** dell'importo posto a base di gara, come indicato nella tabella sottostante, con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione a favore del **Comune di Tresignana**.


Oggetto dell'appalto	LAVORI INERENTI IL PROGETTO "PNRR NEXT GENERATION EU M4-C1-I3.3 -I.C DON CHENDI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DE AMICIS - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO - CUP H21B22000080001"
Base di gara + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€. 977.000,00
Importo garanzia (2%)	€. 19.540,00
CIG	987797285C

A.4.1 - La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) con versamento effettuato attraverso il sistema PagoPa direttamente dal sito dell'Ente raggiungibile al seguente link <https://pagopa.accatre.it/tresignana#/sportello-cittadini>, tipo di pagamento "depositi cauzionali" inserendo come oggetto "Garanzia a corredo dell'offerta relativa a lavori inerenti il progetto "PNRR NEXT GENERATION EU M4-C1-I3.3 -I.C DON CHENDI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DE AMICIS - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO - CUP H21B22000080001 - CIG 987797285C"
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

In caso di bonifico il documento che attesta l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

A.4.2 - La garanzia fideiussoria deve:




- a) prevedere quale beneficiario il **Comune di Tresignana sede comunale Piazza Italia, 32 – Località Tresigallo (FE)**
- b) riportare quale causale la dicitura *“Garanzia a corredo dell’offerta relativa a lavori inerenti il progetto “PNRR NEXT GENERATION EU M4–C1–I3.3 –I.C DON CHENDI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DE AMICIS – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO – CUP H21B22000080001 - CIG 987797285C”*
- c) essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare in SATER, nell’apposito spazio previsto
- d) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- e) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- f) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
- g) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- h) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

A.4.3 - La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice riassunte nella tabella sotto riportata, il concorrente **dichiara nella domanda di partecipazione** il possesso dei relativi requisiti:



<p>a.1) possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.</p> <p>a.2) la riduzione del 50% si applica, non cumulabile con quella di cui al punto precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.</p>	<p>Si applica la riduzione del 50%.</p>
<p>b.1) possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009</p>	<p>Si applica la riduzione del 30%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da sola -30% • cumulabile con lett. a.1) o a.2) -50% -30%
<p>b.2) possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (alternativa alla b.1)</p>	<p>Si applica la riduzione del 20%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da sola -20% • cumulabile con lett. a.1) o a.2) -50% -20%
<p>c) possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento CE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.</p>	<p>Si applica la riduzione del 20%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da sola -20% • cumulabile con lett. a.1) o a.2) -50% -20%
<p>d) sviluppo di inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 – 1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.</p>	<p>Si applica la riduzione del 15%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da sola -15% • cumulabile con lett. a.1) o a.2) , b.1) o b.2), c)
<p>e) possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di certificazione social accountability 8000 o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC per servizi energetici e certificazione ISO 27001 per il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.</p>	<p>Si applica la riduzione del 30% non cumulabile</p>

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;



- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

L'operatore economico dovrà produrre la/le certificazioni in formato digitale (scansione dell'originale cartaceo) e inserirla/e nell'apposito spazio in SATER "Certificazioni".

La fidejussione deve essere altresì corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fidejussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fidejussore nei confronti della stazione appaltante.

A.4.4 - Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento


A.4.5 - L'Amministrazione, nella comunicazione dell'aggiudicazione ai non aggiudicatari (art. 76 comma 5 Codice), provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione.

A.5) Impegno al rilascio cauzione definitiva

L'IMPEGNO di un fidejussore individuato tra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice **a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.**

Si evidenzia che:

- nel caso in cui l'offerente presenti la fidejussione di cui al punto A.4.1 lett. c) (fidejussione bancaria o assicurativa), l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della stessa fidejussione.
- nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione secondo le altre modalità di cui al punto A.4.1. lett. a) o b) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del Codice per l'esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.



Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente dei documenti attestanti la costituzione della garanzia di cui al punto A.4) e l'impegno del fideiussore di cui al punto A.5) i documenti dovranno essere presentati in una delle altre modalità di cui al precedente punto A.4.3.

Si applica l'art. 93 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

L'impegno di cui al presente punto dovrà essere inserito a cura del concorrente nell'apposito spazio in SATER.

A.6) Comprova imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed indicare il relativo numero seriale in apposito documento da inserire in SATER. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nel caso di partecipazione in forma associata l'importo dell'imposta di bollo dovuta è dovuto solo in riferimento alla domanda della mandataria.

Il documento di cui al presente punto dovrà essere inserito a cura del concorrente nell'apposito spazio in SATER.

A.7) Documento attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'ANAC

DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) del contributo pari ad **€ 90,00**.

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell'A.N.AC. delibera del consiglio n. 621/2022 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023). Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell'apposito spazio in SATER, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.



Il documento di cui al presente punto dovrà essere inserito a cura del concorrente nell'apposito spazio in SATER.

A.8) PASSOE

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente fornire il documento denominato "PASSOE" rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in ottemperanza all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022, previa registrazione on-line sul sito web dell'Autorità (www.anticorruzione.it) sezione Servizi ad accesso riservato-FVOE, secondo le istruzioni ivi contenute, a seguito di indicazione del CIG che identifica la presente procedura.

Detto documento consentirà all'Ente di effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dichiarati dall'Operatore Economico in sede di gara mediante l'utilizzo del "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico" (FVOE) così come meglio illustrato all'art. 17 del presente Disciplinare.

In caso di mancata presentazione del PASSOE, verrà richiesto all'Operatore Economico di provvedere a fornire il documento, pena l'esclusione dalla gara.

Il PassOE deve essere caricato nel Sistema, firmato da:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, non ancora costituiti, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del Codice, andrà fornito anche il PASSOE dell'ausiliaria.

Il documento di cui al presente punto dovrà essere sottoscritto digitalmente ed essere inserito a cura del concorrente nell'apposito spazio in SATER.


A.9) Impegno e mandato in caso di rete di imprese/RTI costituendo

Nel caso di offerta presentata da un **raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti**, dovrà essere presentato l'**impegno** che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

Suddetto impegno dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di tutti i membri del raggruppamento e inserito nell'apposito spazio in SATER.

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo **dovrà essere presentato un documento contenente le seguenti dichiarazioni:**

- l'indicazione dell'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito **mandato speciale con rappresentanza** o funzioni di capogruppo;
- l'**impegno**, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai



raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

Suddetto documento dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e inserito nell'apposito spazio in SATER.

In caso di mancanza o irregolarità della documentazione richiesta al presente punto, laddove obbligatoria, non è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 5. In tali casi il concorrente sarà escluso dalla gara.

Nessun elemento riconducibile all'offerta economica dovrà essere contenuto nella documentazione amministrativa.

A.10) Dichiarazione individuazione titolare effettivo PNRR

Il concorrente dovrà rendere la dichiarazione di individuazione titolare effettivo, in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i. (Modulo Allegato A.11) al Disciplinare di gara).

A.11) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità

Il concorrente dovrà rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità (Modulo Allegato A.12) al Disciplinare di gara).

B) CONTENUTO DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

La busta economica B) dovrà contenere la seguente documentazione:

B.1) OFFERTA ECONOMICA

La busta "Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica, ed è formulata in SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.


L'offerta economica che si intende presentare dovrà obbligatoriamente essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e inserita a sistema nell'apposito campo predisposto in SATER.

- Nell'offerta economica in SATER il concorrente dovrà indicare **il ribasso percentuale che intende offrire, da applicare all'elenco prezzi posto a base di gara**, espresso con 2 cifre decimali.

L'offerta dovrà altresì contenere:

- i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice (l'importo è da inserire nella piattaforma "SATER" nel campo "ONERI PER LA SICUREZZA" dell'offerta economica);

NOTA BENE: *Gli oneri di sicurezza "aziendali" sono quelli per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività e vanno quantificati dall'impresa nell'offerta economica. Per costi della sicurezza "aziendali" si intendono le spese che l'impresa ritiene di sostenere, tenuto conto della propria organizzazione del lavoro e dell'offerta presentata, per l'adempimento di specifici obblighi di sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 15 e 95 T.U. Sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 (diversi dagli oneri, non soggetti a ribasso, predeterminati e quantificati a monte nel PSC dall'Amministrazione aggiudicatrice)*



- i propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice (l'importo è da inserire nella piattaforma "SATER" nel campo "COSTI DELLA MANODOPERA" dell'offerta economica). I costi della manodopera non potranno essere pari a 0.

Nel caso di offerta presentata da un **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti**, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti**, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

In caso di **raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale**, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte in rialzo rispetto a quello a base di gara.

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione.

Ai sensi dell'art. 32 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

ART. 13 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Il presente appalto è indetto mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del Codice e verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa **individuata sulla base del minor prezzo offerto in sede di gara al netto degli oneri per la sicurezza**, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice,

Le operazioni relative alla procedura di gara saranno svolte da un Seggio di Gara che si occuperà dell'esame della documentazione amministrativa e della successiva apertura delle offerte economiche secondo la seguente procedura:

1. in seduta pubblica virtuale verificherà:
 - a) le condizioni di partecipazione nonché la correttezza e completezza della documentazione amministrativa e delle dichiarazioni presentate e, ove necessario, attiverà il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 co. 9 del Codice e dell'art. 5 del presente Disciplinare; nel caso di attivazione del soccorso istruttorio la seduta sarà sospesa per consentire le integrazioni.
 - b) che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
 - c) che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti;
2. in seduta pubblica virtuale, ove necessario, attiverà il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice e dell'art. 11 del presente Disciplinare. Nel caso di attivazione del soccorso istruttorio la seduta sarà sospesa per consentire le integrazioni;

Successivamente alla valutazione della documentazione amministrativa da parte del Seggio di Gara, e



previo eventuale subprocedimento di soccorso istruttorio di cui al punto precedente, il Responsabile del Procedimento di gara procederà all'ammissione/esclusione degli Operatori Economici concorrenti mediante adozione di idoneo provvedimento e, successivamente, ad effettuare attraverso la piattaforma SATER le comunicazioni di cui all'art. 76 commi 2bis e 5 lett. b) del Codice;

Successivamente all'adozione del provvedimento di ammissione/esclusione degli Operatori Economici concorrenti, il Seggio di gara procederà in seduta pubblica:

- a) allo sblocco e successiva apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche rendendo visibili i prezzi / ribassi offerti;
- b) all'individuazione di eventuali offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 2 o 2-bis, del Codice a condizione che le offerte ammesse siano almeno pari a 5;
- c) all'esclusione automatica delle offerte anomale, a condizione che le offerte ammesse siano almeno pari a 10 ai sensi dell'art. 97, comma 8 del codice come meglio illustrato al successivo art. 14;
- d) a dare lettura della graduatoria provvisoria.

Successivamente il Responsabile del procedimento di gara procederà:

- a) a formulare la proposta di aggiudicazione rimettendo alla Stazione Appaltante tutti gli atti di gara;
- b) ad effettuare le verifiche di legge relative al possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

13.1 Prima seduta pubblica virtuale

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/>.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 18/07/2023 alle ore 09:00.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale gli Operatori Economici interessati potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata alla presente procedura.


Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER.

Il numero di giorni previsti per la valutazione delle offerte economiche sono stimati in 30 giorni. Detti lavori saranno articolati in almeno due sedute pubbliche e comunque in un numero di sedute adeguato all'adempimento dei compiti assegnati al Seggio di Gara / RUP.

ART. 14 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

L'Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del Codice a condizione che le offerte ammesse siano almeno pari a 5.

L'esclusione automatica si eserciterà solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia superiore a dieci (ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, non trovando applicazione nella presente procedura l'art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L. 120/2020).



Il calcolo della soglia di anomalia sarà effettuato da SATER ai sensi dell'art. 97 del Codice solo se il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a cinque; nel caso in cui siano ammesse meno di cinque offerte la soglia di anomalia non verrà calcolata.

In ogni caso la Stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.


È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

ART. 15 – MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'Amministrazione esclude i concorrenti ai sensi dell'art. 83 comma 9) del Codice.

Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:

- non abbia inviato, attraverso l'apposita funzione di SATER la documentazione richiesta dal presente disciplinare, ed elencata ai punti A), B) dell'art. 12 entro il termine stabilito al precedente articolo 10, anche se sostitutiva di offerta precedente;
- **occupando oltre cinquanta dipendenti, ometta di produrre, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 2, della L. 108/2021);**
- **occupando un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta ha ommesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021 (secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 6, della L. 108/2021);**
- **non si impegni, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota delle assunzioni che verranno effettuate necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, pari almeno al 30% per cento all'occupazione giovanile e pari almeno al 15% per cento all'occupazione femminile (secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 4, della L. 108/2021;**
- abbia inserito elementi riconducibili all'offerta economica, all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa;
- non sia in possesso alla data di scadenza del bando, delle condizioni e requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 4;
- in caso di inutile decorso del termine di integrazione documentale assegnato di cui all'art. 11;
- nel caso in cui la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 11 sia prodotta in modo parziale o difforme da quanto previsto nella stessa richiesta indirizzata al fornitore;
- presenti una garanzia provvisoria sottoscritta da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- nel caso in cui il concorrente non dimostri che, a seguito di attivazione del soccorso istruttorio, i



seguenti documenti presentati in risposta non fossero stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta: la garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva e/o il contratto di avalimento. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);

- la documentazione di cui al punto A.9 dell'art. 12 manchi o non sia sottoscritta dai soggetti tenuti secondo quanto previsto allo stesso punto A.9.
- non abbia provveduto al pagamento del contributo ANAC entro il termine previsto per la gara.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'OFFERTA ECONOMICA di cui al punto B.1):

- manchi;
- non contenga l'indicazione del ribasso %;
- sia in aumento rispetto all'importo stimato a base di gara;
- non siano indicati i costi della manodopera o gli stessi siano indicati pari a zero.
- non siano indicati gli oneri della sicurezza afferenti all'impresa;
- rientri in uno dei casi di cui all'art. 59 co. 4 del Codice;
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;
- non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

L'amministrazione, infine, **esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 97 del Codice.**

ART. 16 – AVVERTENZE

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Amministrazione ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.



L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati. Ai fini della tracciabilità dei flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto e il codice CIG.

ART. 17 – MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 81, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), e nello specifico mediante il "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico" (FVOE).

Per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati è effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 1, del DPR 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71, comma 2, del medesimo decreto.

I controlli sul possesso dei requisiti, attraverso le modalità sopra indicate, saranno espletati anche nei confronti degli eventuali subappaltatori prima del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'articolo 105. co. 6-7 e 18 del Codice.

L'amministrazione verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara in riferimento al possesso dell'attestazione SOA tramite consultazione del casellario ANAC.


Tali controlli sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.;
- in caso di rete d'impresa, nei confronti di tutti i soggetti esecutori;
- in caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio che nei confronti dei consorziati indicati nel DGUE come soggetti per i quali il consorzio concorre;
- in caso di avalimento, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dei soggetti indicati dal concorrente come ausiliari.
- nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 110 c. 4 del Codice i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario ai sensi del comma 4 e 6 dello stesso articolo.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.

Qualora dai controlli effettuati non risultino confermate le dichiarazioni rese dall'operatore economico per la partecipazione alla gara l'Amministrazione aggiudicatrice procede:

- all'esclusione dei soggetti dalla procedura;
- a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sul primo in graduatoria, la proposta di aggiudicazione formulata in sede di gara e a individuare il nuovo aggiudicatario nel soggetto che segue in classifica, salvo l'eventuale esperimento del subprocedimento di indagine di anomalia dell'offerta



qualora questa sia stata rilevata in sede di formulazione della classifica

- relativamente al primo in graduatoria, all'escussione della cauzione provvisoria prodotta nei casi di cui all'art.89, co. 1 del Codice, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

L'Amministrazione procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l'operatore economico che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta non documenti detto possesso.

L'Amministrazione richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

Prima dell'aggiudicazione, l'Amministrazione relativamente ai costi della manodopera provvede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97 co. 5 lett. d) del Codice, qualora non ne abbia già verificato la congruità nell'ambito dell'indagine dell'anomalia dell'offerta, richiedendo a tal fine il dettaglio del costo della manodopera dichiarato dall'operatore economico all'interno della propria offerta.

Dopo l'aggiudicazione efficace l'Amministrazione aggiudicatrice invita l'aggiudicatario a:

- stipulare il contratto nel termine massimo di 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione;
- versare l'importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto;
- costituire garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del Codice;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia a corredo dell'offerta prestata ai sensi dell'art. 93 del Codice. L'Amministrazione conseguentemente aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice, salvo che non si rientri in un uno dei casi di cui all'art. 32, comma 10 del Codice.

L'aggiudicatario, su richiesta dell'ente, ai sensi dell'art. 32 c.8 del codice, è tenuto ad attivare il servizio di copertura anche nelle more della stipula del relativo contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice l'esecutore del contratto è obbligato a costituire apposita garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva con le modalità indicate all'art. 1.6.2 del Capitolato Speciale d'Appalto – Sezione Amministrativa.



La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "**Regolamento**"). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa si allega "Informativa Interessati – Gare d'Appalto".

ART. 20 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (oppure nella Sez. 2.3 del PIAO – Rischi corruttivi e trasparenza, ove adottato).

In sede di compilazione della domanda di partecipazione, il concorrente ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito di ciascuna stazione appaltante ai seguenti link:

- Comune di Tresignana:
 - Codice di Comportamento: <https://www.comune.tresignana.fe.it/c038030/zf/index.php/atti-generalis>
 - PIAO:
<https://www.comune.tresignana.fe.it/c038030/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/149>


ART. 21 – COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

L'Amministrazione effettua le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella documentazione di gara.

In materia di accesso agli atti si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 53 del Codice.

Le richieste di accesso agli atti dovranno essere inoltrate all'indirizzo PEC unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it ovvero attraverso apposita funzionalità messa a disposizione da SATER.

Le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2 comma 9-ter della Legge 241 del 7 agosto 1990 devono essere presentate per iscritto ed indirizzate a unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it.



ART. 22 – ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese sostenute da quest'ultima per la pubblicazione dell'estratto del bando e dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad euro **2.500,00**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi
Geom. Silvia Trevisani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.